

La Corte costituzionale, giudicando sulla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che esclude l'applicazione ai magistrati dell'istituto della <risoluzione facoltativa dal servizio> e dichiara infondata quella relativa alla abrogazione del <trattenimento in servizio>.

**Corte costituzionale, sentenza 22 giugno 2018, n. 131 – Pres. Lattanzi, Red. Sciarra**

**Ordinamento giudiziario – Magistrati – Maturazione dei requisiti per la pensione – Risoluzione facoltativa dal servizio – Esclusione – Questione inammissibile di costituzionalità.**

**Ordinamento giudiziario – Magistrati – Maturazione dei requisiti per la pensione – Trattenimento in servizio – Esclusione – Questione infondata di costituzionalità.**

*Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. (1)*

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. (2)*

(1-2) I. – Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 2014 – ha distinto la tematica relativa alla <risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro pubblico> (cui si riferisce il comma 5, che ne esclude l'applicazione ai magistrati) da quella propria del <trattenimento in servizio> (cui si riferiscono i commi 1, 2 e 3, che ne prevedono l'abrogazione salva una disciplina transitoria), giungendo quindi a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al primo istituto e infondata quella relativa al secondo.

Il T.a.r. per il Lazio – Roma, che con ordinanza della I Sezione n. 58 del 2017 (oggetto della News US in data 9 gennaio 2017) aveva sollevato la questione di costituzionalità, era stato adito da un consigliere della Corte di cassazione che impugnava gli atti del proprio collocamento a riposo, adottati in applicazione del decreto-legge n. 90 del 2014; la questione fattuale merita di essere meglio descritta, in quanto rilevante ai fini della corretta lettura della decisione della Corte costituzionale:

- il ricorrente era stato nominato consigliere di Cassazione per meriti insigni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303, attuativa dell'art. 106, terzo comma, della Costituzione, in quanto avvocato con non meno di quindici (nella specie, sedici) anni di anzianità, iscritto negli albi speciali per le giurisdizioni superiori;
- il citato consigliere aveva chiesto ed ottenuto, in corso di rapporto, un provvedimento datato 2 novembre 2011, di trattenimento in servizio fino all'età di 75 anni o, comunque, per il minor tempo sufficiente a conseguire il diritto a pensione (che veniva a maturarsi il 23 settembre 2017), in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- era stato tuttavia poi collocato a riposo a partire dal 1° gennaio 2016, con provvedimento adottato in conseguenza dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 e della disciplina transitoria introdotta dal medesimo art. 1;
- il ricorrente nel giudizio *a quo* si doleva dunque della circostanza che, per effetto del provvedimento di collocamento a riposo a far data dal 1° gennaio 2016, provvedimento oggetto di impugnativa, non sarebbe posto nelle condizioni di raggiungere il diritto al minimo della pensione, pur avendo acquisito il diritto e la legittima aspettativa a restare in servizio fino a quella data;
- il T.a.r. per il Lazio nella citata ordinanza, rilevato che i provvedimenti impugnati con il ricorso trovano un'indefettibile base normativa nel citato art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, che impediva di far salvo il provvedimento di trattenimento in servizio, oltre il 31 dicembre 2015, sollevava questione di legittimità costituzionale, ravvisando la violazione degli artt. 2, 4 e 38 Cost., dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, nella parte in cui: dispone l'abrogazione delle norme relative al trattenimento in servizio (comma 1); fa salvi i trattenimenti in essere fino alla scadenza del 31 ottobre 2014 (comma 2); proroga i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, fino alla data del 31 dicembre 2015 "*per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti*", ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, "*[a]l fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari*" (comma 3); infine sostituisce l'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, disponendo che non si applichi "*al personale della magistratura*" la previsione secondo cui le pubbliche amministrazioni "*possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento [...] risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale*" (comma 5);
- in particolare il T.a.r. per il Lazio – Roma rinveniva profili di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme citate ove le stesse, da un lato, con riferimento alla disciplina transitoria del <trattenimento in servizio>

non consentono al personale che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima; dall'altro lato, ove le suddette norme escludono il personale della magistratura dall'istituto della <risoluzione facoltativa del rapporto di servizio>, esclusione che recherebbe un *vulnus* al diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione e determinerebbe una disparità di trattamento in danno dei magistrati che hanno l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione.

II. – Nella sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c. riferita all'istituto della <risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro pubblico> e infondata quella relativa all'istituto del <trattenimento in servizio>, ciò sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) l'art. 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, ha un contenuto non unitario, ma eterogeneo:
  - a1) i commi 1, 2 e 3 del citato art. 1 dispongono la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (comma 1) e prevedono la necessaria normativa transitoria, di carattere generale (al comma 2), per i trattenimenti in essere di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e "speciale" per i magistrati (comma 3), definendo, quindi, la disciplina della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro pubblico, connessa al raggiungimento del limite di età ordinamentale;
  - a2) il comma 5 del medesimo art. 1 provvede, invece, a modificare il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che incide sul diverso istituto della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro pubblico, rimessa alla determinazione dell'amministrazione: tale istituto, introdotto con il richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, si risolve nella facoltà, riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, di anticipare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali, qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell'ente pubblico e a condizione che sia maturato il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento;
- b) sulla <risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro pubblico>:

- b1) sin dalla sua introduzione si è sempre escluso che tale istituto potesse operare nei confronti dei magistrati, a fini di garanzia dell'indipendenza di questi ultimi e, in specie, a tutela della funzione loro affidata;
- b2) le questioni sollevate nei confronti del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost., nonché all'art. 3 Cost., risultano quindi inammissibili per difetto di rilevanza; è infatti evidente che si tratta di normativa estranea alla controversia di cui al giudizio principale, nel quale è in discussione un provvedimento di collocamento a riposo, adottato per effetto del superamento del limite di età ordinamentale e in conseguenza della soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, nonché in applicazione della connessa normativa transitoria;
- c) sull'abolizione del <trattenimento in servizio> e disciplina transitoria:
  - c1) il T.a.r. per il Lazio sostiene che tale disciplina violi il diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione, tutelato dagli artt. 2, 4 e 38 Cost., avendo la Corte costituzionale dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge simili che non consentivano al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima;
  - c2) la questione è priva di fondamento, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo; l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio è configurata come una risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per chi abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale e deve, pertanto, essere letta alla luce della giurisprudenza costituzionale che, ripetutamente, ha riconosciuto la necessità di tutelare l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale, nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost.;
  - c3) sebbene il problema della tutela del conseguimento del minimo pensionistico sia strettamente connesso a quello dei limiti di età, la cui previsione è rimessa al legislatore nella sua più ampia discrezionalità, quest'ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna

categoria di dipendente pubblico; una simile deroga, che incontra a sua volta dei limiti fisiologici, connessi all'energia compatibile con la prosecuzione del rapporto, può, tuttavia, delinearci soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione e comunque esclusivamente in relazione a coloro che non abbiano la possibilità di ottenere la pensione minima in base alla legislazione vigente;

- c4) ma tale evenienza non si delinea allorquando – come nel caso di specie – il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione sia stato preceduto da altri rapporti di lavoro, cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali; in tali casi, infatti, l'accesso al trattamento di pensione è garantito dalla possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, in particolare mediante gli istituti della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e del cumulo gratuito, di cui all'art. 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo successivamente esteso ai liberi professionisti, con l'art. 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016, entrambi volti a consentire il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, in assenza dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico;
- c5) è, dunque, evidente, alla luce delle richiamate considerazioni, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente: quest'ultimo censura la normativa transitoria connessa all'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio, in quanto desume erroneamente la lesione del diritto alla pensione minima dall'impossibilità, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d'esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, in base alla legge n. 303 del 1998, di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati, derivante dall'applicazione della predetta normativa; tale diritto è, invece, garantito proprio dall'impiego dei già richiamati istituti volti ad assicurare, in varie forme e modalità, la possibilità di sommare le anzianità contributive versate presso le diverse gestioni previdenziali, al precipuo scopo di accedere alla pensione.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- d) sulla disciplina di cui all'art. 1 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 si veda:

- d1) Corte cost., ordinanza 21 dicembre 2016, n. 290 (oggetto della News US in data 13 giugno 2016 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento) secondo cui *“è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui ha escluso, per gli avvocati dello Stato, il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati”*;
- d2) Corte cost., sentenza 10 giugno 2016, n. 133 (oggetto della News US in data 13 giugno 2016 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento) in *Foro amm.*, 2016, 1720, secondo cui *“sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> comma, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. con modif., dall’art. 1, 1<sup>o</sup> comma, l. 11 agosto 2014 n. 114), impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto - nel disporre l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - determinerebbe, da un lato, un’irragionevole disparità di trattamento tra gli avvocati dello stato, il cui trattenimento in servizio, già disposto con formale provvedimento, cessa al 31 ottobre 2014, e i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari, per i quali il trattenimento in servizio è garantito dal successivo 3<sup>o</sup> comma fino al 31 dicembre 2015; e, dall’altro, tratterebbe irragionevolmente allo stesso modo gli avvocati dello stato (il cui trattenimento in servizio era previsto per cinque anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo) e la generalità dei dipendenti pubblici (per i quali il trattenimento era previsto per due anni), stabilendo per entrambe le categorie la cessazione del trattenimento al 31 ottobre 2014”*;

e) sugli istituti previdenziali richiamati dalla sentenza si vedano:

- e1) in dottrina: M. PROIETTI, *Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: analogie e differenze* in *Prev. forense*, 2017, 196; M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2018, pag. 201 con riferimento a totalizzazione, ricongiunzione dei periodi assicurativi, cumulo delle contribuzioni versate presso gestioni diverse; G. MARINO, *La Consulta sul collocamento a riposo dell’avvocato nominato consigliere della Cassazione* in *Diritto & Giustizia* 2018, fasc. 109, p. 3;
- e2) in giurisprudenza: Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29780 in *Foro it.*, 2018, I, 535 (in tema di totalizzazione riferita ad avvocato); Corte cost., 6 marzo 2013, n. 33, in *Foro it.* 2013, I, 1737, con nota di ROMBOLI, *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2013, 417, con nota di TRICOMI, *Giur. costit.*, 2013, 607, con nota di

COLAPIETRO, secondo cui “è incostituzionale il combinato disposto degli art. 15 nonies, 1° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 e 16, 1° comma, primo periodo, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, nel testo vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 l. 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”; Corte cost., 5 marzo 1999, n. 61 in *Foro it.*, 2000, I, 21, con nota di DE LUCA, *Giur. costit.*, 1999, 2319, con nota di GHERA, *Riv. giur. lav.*, 1999, II, 802, con nota di BOER; Corte cost., 4 luglio 1997, n. 227 in *Foro it.*, 1998, I, 3688, che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. reg. Puglia 31 dicembre 1991 n. 16, nella parte in cui, nel consentire al personale dirigenziale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, di essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di età, prevede che il relativo servizio utile per il conseguimento del massimo della pensione debba ricomprendere i servizi «riscattabili e ricongiungibili», anziché riscattati e ricongiunti con atto formale secondo la disciplina della normativa statale; Corte cost. 9 marzo 1992, n. 90 in *Foro it.*, 1992, I, 2631, *Giur. costit.*, 1992, 887 con nota di ALESSE ; Corte cost. 18 giugno 1991, n. 282 in *Foro it.*, 1991, I, 2657 e Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 444 in *Foro it.*, 1991, I, che hanno dichiarato incostituzionali gli art. 53, 1° comma, d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, 4, 1° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 15, 3° comma, l. 30 luglio 1973 n. 477, nella parte in cui non consentivano al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.